



VIGILANZA SUL PONTE DI CALATRAVA, EX MANIFATTURA TABACCHI, CENTRO CONGRESSI DI ROMA, OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le indagini dell’Autorità hanno rilevato che la causa principale delle criticità e delle anomalie nella esecuzione delle opere è dovuta alla carenza progettuale e, in particolar modo, alla carenza di indagini geologiche ed archeologiche. Dette carenze comportano un aumento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere e l’insorgere del contenzioso. In corso di esecuzione le stazioni appaltanti sono, tra l’altro, costrette a redigere varianti suppletive con motivazioni non pienamente rispondenti alle reali circostanze, pur di non ammettere l’errore progettuale che comporta la risoluzione contrattuale se l’importo variato risulta superiore del 20% di quello originario.

Per quanto riguarda il IV Ponte su Canal Grande, la carenza della progettazione ed una validazione del progetto non accurata ha portato alla redazione di cinque perizie di variante. Le deformazioni della struttura del ponte rilevate dal collaudatore statico hanno indotto lo stesso a prescrivere il monitoraggio dei cedimenti nel tempo.

Per quanto riguarda la ristrutturazione dell’ex Manifattura Tabacchi, la carenza sia della progettazione sia delle indagini geologiche/archeologiche ha comportato l’insorgere di un contenzioso subito dopo la consegna dei lavori e la richiesta di adeguamento progettuale alla situazione emersa dopo i primi scavi. Dagli scavi sono infatti emersi idrocarburi e metalli pesanti nonché, com’era prevedibile, reperti archeologici.

Per quel che concerne l’indagine relativa all’affidamento dell’Attività di collaudo Tecnico-Amministrativo del Centro Congressi di Roma, le fattispecie rilevate riguardano le procedure di affidamento e i requisiti di partecipazione. Dopo la pubblicazione di un avviso con il quale è stato individuato un solo professionista rispetto alla terna richiesta dall’avviso stesso, la stazione appaltante ha proceduto all’individuazione dei rimanenti professionisti mediante la procedura negoziata accelerata, in assenza dei presupposti richiesti dalla norma per tale procedura. I requisiti di partecipazione sono risultati eccessivamente restrittivi poiché veniva richiesto di avere svolto, nei 10 anni precedenti, incarichi di progettazione o di direzione lavori attinenti alle medesime tipologie di opere.

Una ulteriore indagine ha riguardato le modalità di realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati per le quali l'ordinamento richiede una procedura ad evidenza pubblica. La tematica è stata più volte affrontata nel corso del tempo sia dall'Autorità sia dal Giudice Comunitario. La questione oggetto di indagine riguarda un Comune del nord che ha concesso ad un privato, a titolo risarcitorio di un contenzioso durato più di un decennio, il diritto di realizzare un'opera di urbanizzazione secondaria. Dall'attività di vigilanza espletata dall'Autorità sono emerse alcune incongruenze. In particolare, si sono ritenute prive di fondamento le valutazioni circa l'esclusione dell'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici poiché, sia sul piano oggettivo che soggettivo, si è in presenza di un'opera pubblica. L'opera in questione si inserisce infatti nello strumento di programmazione territoriale (P.R.G.) tra le aree destinate alle "attrezzature generali", e, tra l'altro, è destinata a ritornare, al termine della durata del diritto di superficie, nella disponibilità comunale.